

**Conto corrente cointestato con il *de cuius*:
il prelievo eccedente la metà non integra accettazione tacita da parte del chiamato.**

di CHIARA FAVILLI

L'accettazione tacita dell'eredità è integrata dal compimento da parte del chiamato di un atto che *presuppone necessariamente la [...] volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede* (art. 476 c.c.). Nell'ordinanza n. 4320/2018, la Cassazione ha affrontato per la prima volta la questione dell'idoneità ad integrare tale forma di accettazione del prelievo da parte del chiamato di somme depositate sul conto corrente cointestato con il *de cuius*, per un importo che superava il 50% del saldo. In particolare, ciò era avvenuto per effetto di un ordine permanente di addebito in conto, preesistente al momento del decesso del marito e non revocato successivamente dalla moglie, finalizzato ad estinguere le rate del finanziamento fondiario che era stato concesso ad entrambi i coniugi.

Nei primi gradi del giudizio si esclude che la condotta della chiamata valga ad integrare l'accettazione tacita, giacchè, trattandosi di un conto cointestato, la moglie poteva operare legittimamente «senza che fosse possibile estrapolare da tale dato alcun atto attestante in maniera inconfutabile l'acquisizione della qualità di erede» e quindi un atto che aveva il diritto di compiere nella qualità di concreditrice delle somme ivi depositate e di condebitrice dell'obbligazione solidale, in ambedue i casi con il marito defunto.

A sostegno della tesi contraria, invece, in Cassazione si prospetta, innanzitutto, che la chiamata aveva attinto, di fatto, dalla quota di spettanza del defunto, ossia dal 50% del saldo del conto di proprietà del *de cuius* all'apertura della successione e quindi da beni di pertinenza dell'asse; poi, che sarebbe stato possibile evitare di intaccare la quota di spettanza del marito mediante la revoca dell'ordine di prelievo automatico mensile diretto; infine, che la sopravvivenza del vincolo di solidarietà alla morte del debitore in solido si accompagna al frazionamento *pro quota* dell'originario debito del *de cuius* fra gli aventi causa, nel senso che ciascun erede rimane obbligato solidalmente con i debitori originari fino a concorrenza della propria quota ereditaria.

La Cassazione conferma le decisioni di merito alla luce del fatto che la chiamata era condebitrice solidale unitamente al marito, poi defunto, ai fini del mutuo. Pertanto, l'adempimento è stato effettuato nella veste di debitrice originaria, non già in qualità di erede dell'altro condebitore, quale sarebbe divenuta, in aggiunta alla veste originaria, solo con l'accettazione. D'altra parte, trattandosi di conto

cointestato la chiamata era legittimata ad operare sul medesimo, senza che tale attività fornisse alcun elemento idoneo a significare in maniera inconfutabile l'acquisizione della qualità di erede. Non può ravvisarsi, pertanto, il pagamento di un debito facente capo al *de cuius* con l'utilizzo di beni ereditari ovvero sia la metà del saldo attivo del conto corrente cointestato con il marito defunto, idoneo per giurisprudenza consolidata ad integrare l'accettazione tacita dell'eredità (Cass., 17 novembre 1999, n. 12753). D'altra parte, rispetto al rapporto di conto corrente cointestato, alla morte di uno dei cointestatari non viene meno la legittimazione in capo agli altri creditori solidali e quindi il concreditore superstite mantiene la legittimazione a ritirare disgiuntamente l'intera provvista. La chiamata, pertanto, poteva legittimamente operare sul conto in base a tale titolo e utilizzare l'intera provvista, senza che ciò potesse valere ad integrare «un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede».